

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA  
DI AVELLINO**

**Estratto dal Registro delle deliberazioni**

DETERMINAZIONE  
COMMISSARIALE

L'anno duemiladiciassette il giorno  
..... del mese  
di..... alle ore ..... in  
Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case  
Popolari della Provincia di Avellino,

VERBALE N. 76  
DEL 22.02.2017

OGGETTO: Transazione  
comune di Solofra –  
Garzilli atto di assenso.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

**PREMESSO**

che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4102/2012 confermava la statuizione del Tribunale di Avellino n. 190/2006, di condanna ai germani GARZILLI a restituire all'IACP la somma di € 388.522.10 oltre interessi legali dal 29 dicembre 1994;

che allo stato a fronte dell'importo statuito dalla Suprema Corte gli eredi Garzilli sono tenuti a rimborsare all'Ente l'importo di € 677.211,09 ( comprensivo degli interessi legali ) oltre le spese legali e tasse di registro;

che è in itinere la procedura espropriativa immobiliare nei confronti degli eredi Garzilli, pendente presso il Tribunale di Torre Annunziata;

**VISTA**

la nota del Comune di Solofra del 14.2.2017 prot. 2529, con la quale viene trasmessa copia della delibera di G.M. n. 38 del 9.2.2017, avente ad oggetto: Transazione Comune di Solofra / germani GARZILLI;

**RILEVATO**

Che tra il Comune di Solofra e i germani Garzilli è stato redatto schema di transazione dal quale si rileva che il Comune a tacitazione completa e definitiva di qualsivoglia pretesa intende versare agli eredi Garzilli la somma onnicomprensiva di € 500.000,00;

che i germani GARZILLI hanno accettato la proposta di transazione come definita con la nota prot. n ° 4 382 del 13.01.2017 chiedendo, però, che questo Ente effettui il pagamento del corrispettivo della transazione, con espresso consenso liberatorio dei richiedenti, all'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Avellino, a tacitazione di tutto quanto dovuto al predetto Istituto da essi germani GARZILLI;

che in virtù dell'art. 3 dello schema di transazione viene stabilito quanto segue:  
In accoglimento di apposita richiesta del CREDITORE, l'ENTE si impegna ad acquisire il consenso da parte dell'IACP di Avellino:  
a ricevere il pagamento della somma di cui al precedente art. 2 da parte dell'ENTE, che la verserà, quindi, non al CREDITORE, ma all'IACP di Avellino;  
a dichiarare che tale incasso avviene a tacitazione di ogni pretesa creditoria che quell'Istituto avanza nei confronti del CREDITORE, ivi compresi interessi, rivalutazioni e competenze di giudizio, con eventuali imposte e tasse a carico dei predetti enti, avendo la CREDITORE pagato a monte una ritenuta d'acconto del 20%, come si evince dalla sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4102/12

#### EVIDENZIATO

che la proposta così come formulata è meritevole di esame favorevole, tenuto conto che l'Istituto rientra nella disponibilità di somme per il cui recupero è già stato azionato il procedimento espropriativo che certamente è di esito incerto;

che in conseguenza e al fine di immediato rientro nella disponibilità dei fondi l'Istituto presta il suo assenso a ricevere il pagamento della somma che il Comune di Solofra è tenuto al pagamento nei confronti degli eredi Garzilli e che ai sensi dell'art. 3 verserà all'IACP di Avellino;

Tanto premesso;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;

#### DETERMINA

di manifestare il proprio consenso a ricevere, per i motivi espressamente indicati in narrativa il pagamento della somma di € 500.000,00 da parte del Comune di Solofra, che verserà tale importo in sostituzione degli eredi Garzilli;

dichiarare che tale incasso avviene a tacitazione di ogni pretesa creditoria che quell'Istituto avanza nei confronti del CREDITORE, ivi compresi interessi, rivalutazioni e competenze di giudizio, con eventuali imposte e tasse a carico dei predetti enti, avendo la CREDITORE pagato a monte una ritenuta d'acconto del 20%, come si evince dalla sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4102/12.

Trasmettere la presente al Comune di Solofra per gli adempimenti consequenziali nonché agli eredi Garzilli

=====

VISTO  
Per la legittimità  
IL DIRETTORE GENERALE  
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====